



COMUNE DI GUALDO CATTANEO

PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Registro Delibere di Consiglio

N.39 del 27/11/2013

OGGETTO: I.M.U. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013 -
RETTIFICA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 27 DEL 29/6/2013

L'anno 2013 , il giorno 27 del mese di Novembre alle ore 17:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Avv. Pensi Andrea	Presidente del Consiglio	Presente
Benvenuta Elisa	Componente del Consiglio	Presente
Cola Luciano	Componente del Consiglio	Presente
Torricelli Pietrino	Componente del Consiglio	Presente
Santi Ilaria	Componente del Consiglio	Presente
Latino Stefania	Componente del Consiglio	Presente
Molinari Mario	Componente del Consiglio	Presente
Rinalducci Marco	Componente del Consiglio	Presente
Becchetti Federica	Componente del Consiglio	Presente
Corvara Fausto	Componente del Consiglio	Presente
Gili Daniele	Componente del Consiglio	Presente
Sfacia Giuliano	Componente del Consiglio	Assente
Proietti Graziano	Componente del Consiglio	Presente
Gigliani Emanuela	Componente del Consiglio	Presente
Massimi Serena	Componente del Consiglio	Presente
Placidi Alessandro	Componente del Consiglio	Presente
Profidia Daniele	Componente del Consiglio	Presente

Asseganti n .17	In carica n. 17
Presenti n . 16	Assenti n. 1

Assiste il Segretario Galati Dott. Pasquale.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Pensi Avv. Andrea nella sua qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

Vengono nominati dal Presidente scrutatori i sig.ri : COLA L., RINALDUCCI M., MASSIMI S.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto del dibattito generale intervenuto in sede di adozione della deliberazione n. 38 dell'odierna seduta;

Considerato che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

Visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Viste le modifiche introdotte con il comma 380, art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;

Visto come, successivamente, con il D.L. 8/4/2013, n. 35 è stata introdotta una ulteriore modifica riguardante il termine per la presentazione della dichiarazione, fissato al 30 giugno dell'anno successivo ed inoltre vengono modificate le regole di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote.

Visto, come con il D.L. 21/05/2013, N. 54, è stata disposta la sospensione ed il rinvio del pagamento della rata di acconto scadente il 17 giugno 2013, per l'abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle cat. A/1, A/8, A/9, ciò in relazione all'intento del Governo di rivedere complessivamente entro la data del 31/08/2013, la disciplina sull'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare.

Viste le ulteriori modifiche introdotte dal D.L. 31/8/2013, n. 102, convertito con modificazioni nella Legge 28/10/2013, n. 124, con il quale è stato, tra l'altro, disposto l'esonero da pagamento della rata di GIUGNO 2013 dell'IMU sulla Abitazione principale;

Atteso che, in relazione al disposto normativo, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 27 del 29/6/2013, con la quale sono state fissate le aliquote e detrazioni agli effetti IMU per l'anno 2013 nella seguente misura:

ALIQUOTE

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,95%
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	0,45%
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art.10 del Regolamento Comunale)	0,45%
4	Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. (art. 10 del Regolamento Comunale)	0,45%
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20%

DETRAZIONI

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	200,00
2	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 10 del Regolamento Comunale)	200,00
3	Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. (art. 10 del Regolamento Comunale)	200,00
4	Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari	200,00
5	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)	200,00

DATO ATTO che detta deliberazione è stata regolarmente trasmessa per la pubblicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze e che risulta correttamente pubblicata;

PRESO ATTO della Nota del citato Ministero, prot. 16264/2013 del 2/8/2013, con la quale si rileva che nella deliberazione in oggetto il Comune ha erroneamente previsto l'assoggettamento con aliquota dello 0,2% dei fabbricati rurali strumentali, mentre tali immobili risultano ESENTI in virtù della qualifica di COMUNE MONTANO compreso nell'elenco predisposto dall'ISTAT;

ACCERTATO che effettivamente, per un refuso nella stesura dell'atto si è incorso in tale errore e che occorre quindi provvedere alla sua correzione;

VISTO il D.L. 31/8/2013, n. 102 convertito con modificazioni nella Legge 28/10/2013, n. 124, il quale in materia di IMU, oltre all'abolizione della prima rata dell'Abitazione principale ha disposto:

- Art. 2, comma 1): **Per l'anno 2013 non è dovuta la 2^a rata dell'IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l'IMU resta dovuta fino al 30 giugno.....;**
- Art. 2, comma 4): **Ai fini della disciplina IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° Luglio.....;**
- Art. 2/bis: **Nelle more....., per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'IMU..... i Comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate in cat. A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale Ciascun Comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio....**

PRESO ATTO del disposto di cui all'art. 2, commi 2 e 4, evidenziando che tali esenzioni comporteranno un minor gettito dell'IMU per l'anno 2013 pari a ca. € 10.000,00;

RITENUTO opportuno, in questa sede, recepire la possibilità concessa con l'art. 2/bis del citato DL 102/2013 **riconoscendo l'equiparazione alla abitazione principale limitatamente alla 2^a rata IMU per l'anno 2013 delle "Unità immobiliari escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9, nel limite di una sola unità, e relative pertinenze, nel limite di una unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale"** e determinando che tale equiparazione sia subordinata al possesso, da parte del comodatario, di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 30.000,00;

DATO ATTO che tale agevolazione comporterà un minor gettito dell'IMU per l'anno 2013, pari a ca. € 40.000,00;

EVIDENZIATO come tali minori entrate complessive di € 50.000,00 per l'anno 2013, troveranno copertura con altrettante diminuzioni di spesa corrente;

Visto l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 27/09/2012;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,

Ritenuto dover fissare le aliquote e detrazioni per l'anno 2013, anche in funzione delle esigenze di equilibrio del bilancio di previsione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del presente servizio, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267 e dato atto che questo è allegato al testo del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267, e dato atto che questo è allegato al testo del presente provvedimento;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal sig. presidente:

presenti n. 16, votanti n. 16, astenuti n. 0, voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 5,

DELIBERA

- 1) **PRENDERE ATTO** della nota prot. 16264 del 2/8/2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativa all'erronea applicazione dell'IMU con aliquota dello 0,20% per gli immobili rurali strumentali;
- 2) **RETTIFICARE**, di conseguenza, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), per l'anno 2013, approvate con propria deliberazione n. 27 del 29/6/2013, relativamente a tale fattispecie, codificandone la ESENZIONE;
- 3) **PRENDERE ATTO** delle disposizioni agevolative in materia di IMU disposte con l'art. 2, commi 2 e 4 del D.L. 31/8/2013, convertito con modificazioni nella Legge 28/10/2013, n. 124 con le quali si prevede:
 - Art. 2, comma 1): **Per l'anno 2013 non è dovuta la 2^a rata dell'IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l'IMU resta dovuta fino al 30 giugno.....;**
 - Art. 2, comma 4): **Ai fini della disciplina IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° Luglio.....;**
- 4) RECEPIRE la possibilità concessa con l'art. 2/bis del citato DL 102/2013 **riconoscendo l'equiparazione alla abitazione principale limitatamente alla 2^a rata IMU per l'anno 2013 delle "Unità immobiliari escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9, nel limite di una sola unità, e relative pertinenze, nel limite di una unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale"** e determinando che tale equiparazione sia subordinata al possesso, da parte del comodatario, di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 30.000,00;
- 5) **DARE ATTO** quindi che le aliquote e detrazioni relative all'IMU per l'anno 2013, disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, **sono rideterminate nelle misure di cui al prospetto che segue:**

ALIQUOTE

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,95%
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	0,45%
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art.10 del Regolamento Comunale)	0,45%
4	Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. (art. 10 del Regolamento Comunale)	0,45%
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTI

DETRAZIONI

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	200,00
2	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 10 del Regolamento Comunale)	200,00
3	Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. (art. 10 del Regolamento Comunale)	200,00
4	Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari	200,00
5	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)	200,00

EQUIPARAZIONI

A) Sono equiparate alla abitazione principale limitatamente alla 2^a rata IMU per l'anno 2013 le "Unità immobiliari escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9, nel limite di una sola unità, e relative pertinenze, nel limite di una unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale determinando che tale equiparazione sia subordinata al possesso, da parte del comodatario, di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 30.000,00;

B) Per l'anno 2013, con decorrenza e efficacia dal 1° Luglio 2013, sono equiparate alla abitazione principale, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.

ESENZIONI

A) Per l'anno 2013 non è dovuta la 2^a rata dell'IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l'IMU resta dovuta fino al 30 giugno;


- 6) Dare atto che i minori introiti da IMU per l'anno 2013, in relazione alle fattispecie di Esenzione ed Equiparazione, applicate con il presente atto, trovano copertura con altrettante riduzioni di spesa corrente, così come da apposita variazione di bilancio in esame nella odierna seduta del Consiglio Comunale;
- 7) In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8, comma 2 del D.L. 31/8/2013, n. 102 convertito nella Legge 28/10/2013, n. 124 e in deroga a quanto disposto dall'art. 13, comma 13-bis del D.L. 6/12/2011, N. 201, convertito nella Legge 22/12/2011, n. 214, al fine di acquisire efficacia, copia della presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune entro la data del 9/12/2013;
- 8) si dispone comunque che la stessa venga inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

- 9) Le determinazioni assunte con la presente deliberazione rivestono carattere regolamentare ed integrano le norme di cui al Regolamento per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 27/9/2012.


Successivamente e in relazione agli adempimenti connessi all'adozione di questo atto, con separata, e palese votazione, voti favorevoli 11 e contrari 5, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.134, c.4, TUEL.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
Pensi Avv. Andrea



Il Segretario
Galati Dott. Pasquale




PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/82000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.38 Del 13/09/2013 FORMULATA DALL'UFFICIO

Visto con parere **FAVOREVOLE**

Gualdo Cattaneo, lì 13/09/2013

IL RESPONSABILE DI AREA
RAG. EDERO CERQUIGLINI



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/82000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.38 Del 13/09/2013 FORMULATA DALL'UFFICIO

Visto con parere **FAVOREVOLE**

Gualdo Cattaneo, li 13/09/2013

IL Responsabile Economico Finanziario
RAG. EDERO CERQUIGLINI

